

Acque Bresciane

Servizio Idrico Integrato

Sede Amministrativa - Via XXV Aprile n. 18 – 25038 Rovato
Punto di contatto Ufficio Acquisti e Appalti
e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it – pec: appalti@cert.acquebresciane.it

Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.

APPALTO per l'affidamento della fornitura e del trasporto di prodotti chimici presso gli impianti di depurazione gestiti da Acque Bresciane Srl.

N. GARA SA ID 7210
Lotto 1 CIG B6BCB3F2EC
Lotto 2 CIG B6BCB403BF

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Maggio 2025

INDICE

ART. 1.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
ART. 2.	DEFINIZIONI.....	4
ART. 3.	OGGETTO.....	5
ART. 4.	LUOGO DI ESECUZIONE.....	7
ART. 5.	DURATA DEL CONTRATTO E MODIFICHE AL CONTRATTO	7
ART. 6.	IMPORTO DELL' APPALTO	8
ART. 7.	REQUISITI MINIMI DELLA FORNITURA	8
ART. 8.	IMBALLAGGI.....	9
ART. 9.	CONSEGNE.....	9
ART. 10.	GARANZIA DELLA FORNITURA/DEI PRODOTTI.....	11
ART. 11.	RESI.....	12
ART. 12.	FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNICA.....	12
ART. 13.	DEC.....	13
ART. 14.	IMPEGNI DELL' OPERATORE ECONOMICO.....	14
ART. 15.	CONTROLLI E VERIFICHE	14
ART. 16.	CONTESTAZIONI SUGLI ASPETTI TECNICI	14
ART. 17.	PREZZI.....	14
ART. 18.	REVISIONE PREZZI	15
ART. 19.	DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI.....	16
ART. 20.	ANTICIPAZIONE DEL PREZZO - CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRATTO - ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI.....	16
ART. 21.	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)	16
ART. 22.	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	17
ART. 23.	DANNI.....	17
ART. 24.	RISPETTO DEL D. LGS N. 81/2008	18
ART. 25.	RA - RESPONSABILE DELL' APPALTATORE	19
ART. 26.	PERSONALE DELL' APPALTATORE IMPIEGATO NELLA FORNITURA.....	19
ART. 27.	VICENDE RIGUARDANTI L' APPALTATORE.....	20
ART. 28.	ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL' APPALTATORE.....	21
ART. 29.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY.....	22
ART. 30.	IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA.....	22
ART. 31.	CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI	22
ART. 32.	GARANZIE DEFINITIVE.....	23
ART. 33.	DIRITTI SULLA GARANZIA DEFINITIVA	24
ART. 34.	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	24

ART. 35.	<i>omissis</i>	25
ART. 36.	PENALI.....	25
ART. 37.	SUBAPPALTO.....	26
ART. 38.	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	28
ART. 39.	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	28
ART. 40.	RECESSO.....	29
ART. 41.	TERMINI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.....	29
ART. 42.	RISOLUZIONE.....	30
ART. 43.	SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	31
ART. 44.	DOMICILIO.....	31
ART. 45.	COMUNICAZIONI.....	31
ART. 46.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	31
ART. 47.	ALLEGATI	31

ART. 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I principali provvedimenti normativi, che si intendono richiamati in modo dinamico, quindi automaticamente integrati dalle successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente alla data odierna, sono i seguenti:

- a) **Codice dei contratti**: il decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii (in breve anche “Codice”);
- b) **Decreto n. 81 del 2008**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con i relativi allegati, ove richiamato;
- c) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- d) UNI EN 888:2023.

Le forniture oggetto di appalto avvengono sempre e comunque secondo le normative in vigore al momento dell'appalto. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'appalto trova applicazione il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 2. DEFINIZIONI

Richiamate le definizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito semplicemente **CSA**) sono assunte le seguenti definizioni:

- a. **AB**: abbreviazione di Acque Bresciane S.p.A., per individuare la Stazione Appaltante o il Committente;
- b. **Accettazione/Approvazione**: atto di natura privata con il quale la Stazione Appaltante dichiara di accettare le forniture dell'Appaltatore;
- c. **SA**: La stazione appaltante ovvero il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 al Codice dei contratti, che sottoscrive il contratto, cioè AB. Di norma, nei rapporti intersoggettivi agisce tramite il RUP o il DEC;
- d. **Appaltatore**: è l'operatore economico (singolo, raggruppato o consorziato o in altra forma giuridica ammessa dall'ordinamento giuridico), comunque denominato ai sensi dell'articolo 65 del Codice dei contratti o dal diritto comunitario, che si aggiudica l'appalto e sottoscrive il contratto;
- e. **Lotto**: l'appalto è composto da 2 lotti.
- f. **Prodotto/i**: prodotti chimici da utilizzarsi presso gli impianti di depurazione gestiti da AB
- g. **RUP**: Responsabile Unico di Progetto di cui all'articolo 15 del Codice;
- h. **RA**: il responsabile dell'appaltatore è il soggetto delegato dall'Appaltatore alla sorveglianza della corretta esecuzione del contratto ed al coordinamento con la AB;

- i. **D.E.C.:** Direttore di Esecuzione del Contratto. Figura professionale che per conto di AB è incaricata di svolgere le funzioni ed i compiti previsti all'art. 114 del Codice dei Contratti Pubblici;
- j. **Contratto:** il contratto di appalto per ciascun lotto sarà stipulato AB e l'Appaltatore;
- k. **Giorni lavorativi:** l'espressione indica che nel calcolo dei termini non sono ricompresi i sabati, le domeniche e le altre festività; in tutti gli altri casi, mancando la parola lavorativi, ci si riferisce ai giorni naturali consecutivi;
- l. **Importo contrattuale:** l'importo massimo stabilito nel disciplinare di gara stipulato con l'Aggiudicatario.

ART.3. OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti chimici necessari alla gestione degli impianti di depurazione gestiti dalla Stazione Appaltante. Per i requisiti minimi si rinvia al successivo ART. 7.

L'appalto comprende il trasporto e, ove necessario, il travaso degli stessi.

L'appalto è suddiviso in n. 2 lotti secondo il seguente dettaglio:

- **Lotto n. 1:** *Fornitura di defosfatante e di carbonio esterno*

I prodotti chimici oggetto di fornitura, meglio descritti nell'Allegato A – che costituisce parte integrante del presente capitolato speciale d'appalto – sono di seguito elencati:

Prodotto	Tipo di fornitura	Quantità ANNUALE prevista (in kg)
Cloruro ferrico (40%)	<i>sfuso</i>	1.000.000
Solfato di alluminio (8%)	<i>sfuso</i>	310.000
Soluzione flocculante-defosfatante, miscela a base di Sali di ferro e alluminio	<i>sfuso</i>	1.500.000
Carbonio esterno	<i>IBC</i>	30.000

- **Lotto n. 2:** *Fornitura di polielettroliti, flocculanti, acidi, disinfettanti e antischiuma*

I prodotti chimici oggetto di fornitura, meglio descritti nell'Allegato C – che costituisce parte integrante del presente capitolato speciale d'appalto – sono di seguito elencati:

Prodotto	Tipo di fornitura	Quantità ANNUALE prevista (in kg)
Ipoclorito di sodio (14-15%)	<i>sfuso</i>	3.000
Ipoclorito di sodio (14-15%)	<i>fusti da 25 kg o 50 kg</i>	7.000
Antischiuma non siliconico	<i>fusti da 25 kg o 50 kg</i>	1.000
Antischiuma non siliconico	<i>IBC</i>	1.000
Antischiuma siliconico	<i>fusti da 25 kg o 50 kg</i>	100
Polielettrolita cationico emulsione	<i>IBC</i>	140.000
Polielettrolita cationico in polvere	<i>sacchi da 25 kg</i>	1.700
Flocculante (poliammina)	<i>IBC</i>	1.700

Flocculante-defosfatante	<i>IBC</i>	3.000
Acido acetico (min 50% - max 80%)	<i>fusti da 25 kg o 50 kg</i>	1.000
Acido cloridrico (9%)	<i>fusti da 25 kg o 50 kg</i>	8.000
Acido citrico (50%)	<i>fusti da 25 kg o 50 kg</i>	300
Acido citrico anidro granulare	<i>sacchi da 25 kg</i>	1.000
Acido peracetico (10-15%)	<i>fusti da 25 kg o 50 kg</i>	700

La fornitura avverrà per quantitativi predefiniti e nei tempi di consegna previsti nei singoli ordini di fornitura - come di seguito meglio precisato - presso gli impianti indicati nell'Allegato B (Lotto 1) e nell'Allegato D (Lotto 2).

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore risulta dall'applicazione dei prezzi unitari per l'effettivo quantitativo delle forniture consegnate. Le quantità indicate nella tabella sono esemplificative ed a titolo puramente indicativo; la quantità annuale della fornitura non è esattamente quantificabile in quanto soggetta a variazioni in aumento e/o in diminuzione, in funzione delle caratteristiche qualitative del refluo da trattare delle condizioni climatiche e delle esigenze gestionali della SA, fermo restando l'importo complessivo del lotto.

Le forniture saranno frazionate secondo quantitativi compatibili con le capacità di stoccaggio date dai serbatoi presenti presso i singoli impianti, e dalle esigenze contingenti della società Appaltante stessa. Pertanto, AB ordinerà all'Appaltatore i prodotti di cui sopra attraverso ordini successivi e non consecutivi.

L'importo del contratto sarà da assumersi quale stanziamento massimo di spesa, potendo variare i singoli quantitativi presunti dei prodotti chimici che saranno richiesti; pertanto, il corrispettivo dovuto all'Appaltatore risulta dall'applicazione dei prezzi unitari per l'effettivo quantitativo delle prestazioni eseguite.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e con propri mezzi, al travaso dei reagenti chimici sfusi nei relativi serbatoi, ove presenti, oppure allo scarico mediante sponda idraulica e transpallet per la movimentazione in caso di reagenti in IBC, in fusti o sacchi.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura nei luoghi di fornitura di appositi cartelli in materiale metallico (dimensioni 50 cm x 33 cm), specifici per ogni prodotto, contenenti pittogrammi, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza, qualora durante il corso dell'appalto venga modificata la normativa sul rischio chimico, o in caso di nuovi impianti ovvero di nuovi prodotti non presenti nell'elenco di cui sopra.

L'appaltatore dovrà trasmettere le schede di sicurezza e le schede tecniche di ciascun prodotto in sede di offerta; per tutta la durata del contratto l'Appaltatore si impegna a informare e a trasmettere tempestivamente alla SA circa eventuali aggiornamenti delle stesse.

Non sono previste forniture secondarie, mentre potrebbero essere richiesti servizi di tipo opzionale come l'esecuzione di prove di *jar test*, di analisi di laboratorio e conseguentemente di fornitura di nuovi prodotti ai fini di garantire le migliori prestazioni.

Per le prestazioni "opzionali", Acque Bresciane non assume alcun vincolo negoziale inerente l'assegnazione della fornitura di prodotti chimici di cui all'oggetto principale della gara.

La fornitura oggetto del presente Capitolato è da considerarsi, ad ogni effetto, di carattere pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal RUP e/o DEC e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP e/o DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del RUP/DEC.

ART. 4. LUOGO DI ESECUZIONE

La consegna dei prodotti dovrà avvenire presso le sedi di AB o gli impianti di depurazione gestiti da AB, di volta in volta indicati. La lista completa delle sedi è riportata in Allegato B (Lotto 1) e Allegato D (Lotto 2). Si precisa che l'elenco impianti potrà subire variazioni nell'arco della validità del presente appalto in base ad eventuali diverse esigenze della Stazione Appaltante. In ogni caso, l'ambito operativo rimane all'interno dei comuni gestiti dalla stazione appaltante.

Si precisa altresì che uno degli impianti presso i quali dovrà essere effettuata la consegna dei prodotti è il depuratore di Limone-Tremosine (zona Porto di Tremosine) ubicato in una galleria parallela alla SS45bis: viste le dimensioni di accesso e manovra ridotte, per la consegna presso tale depuratore l'Appaltatore dovrà essere dotato mezzi adeguati (massimo tre assi) in modo da garantire il servizio richiesto.

ART. 5. DURATA DEL CONTRATTO E MODIFICHE AL CONTRATTO

Il Contratto avrà la durata di 24 (*ventiquattro*) mesi a decorrere dalla data della stipula dello stesso, ovvero dalla data di avvio della Fornitura e fino al completamento della stessa Fornitura e/o all'esaurimento dell'importo aggiudicato.

È facoltà di AB procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del Codice.

Il DEC provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente le motivazioni sul verbale di consegna della fornitura.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di proroga del contratto ai sensi dell'art. 120 c. 10: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è riportato all'ART. 6. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

Opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 c. 11 del Codice, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di selezione di un nuovo contraente, la durata del contratto è prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta

nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

I tempi di consegna delle singole forniture da eseguirsi nel periodo contrattuale saranno determinati all'atto dell'emissione di specifici ordini.

L'Affidamento cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato raggiunto l'importo massimo determinato nel presente capitolato.

La fornitura verrà richiesta mediante ordini frazionati effettuati da AB di volta in volta in relazione al proprio fabbisogno. A tale scopo, durante il periodo della fornitura verranno emesse relative richieste di consegna che definiranno di volta in volta il quantitativo da erogare.

Art. 5.1 Acquisizione Nuovi Comuni

Nell'ambito della propria attività istituzionale, la SA, durante il corso dell'appalto, potrà acquisire la gestione del Servizio Idrico Integrato di nuovi Comuni. La SA si riserva ogni più ampia facoltà – previa valutazioni organizzative interne – di assegnare i nuovi comuni all'appaltatore (a più appaltatori in caso di più lotti). Nel presente Appalto, l'acquisizione di nuovi Comuni è caratterizzata da un margine di "indeterminatezza", non essendo prestabilito, alla data di pubblicazione del presente appalto, il numero dei Comuni che la SA acquisirà in costanza di contratto. Per tali ragioni la SA prevede, nell'importo complessivo della procedura, un'opzione per "attività nuovi comuni" - per ciascun lotto - per un importo stimato di € 655.140,00 per il Lotto 1 e € 729.270,00 per il Lotto 2, comprensivi degli oneri per la sicurezza.

ART. 6. IMPORTO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore complessivo della procedura di gara, tenuto conto di eventuali opzioni o rinnovi del contratto per entrambi i lotti, ammonta a € 5.466.028,20 (cinque milioni quattrocentosessantaseimila zero ventotto/20) I.V.A. esclusa.

Si rinvia per il dettaglio all'Allegato "Valore stimato dell'appalto".

Il contratto è stipulato "a misura".

Ai sensi dell'art. 11, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al personale impiegato nell'appalto è il CCNL del settore Chimici Farmaceutici Industria codice B011 riferito alla categoria principale oggetto dell'appalto.

L'importo del contratto – per ciascun lotto - sarà determinato dalla somma dei seguenti importi:

- importo della prestazione posto a base di gara, soggetta a ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore;
- oneri di sicurezza per rischi da interferenze, ex art. 26 D. Lgs n. 81/2008 (D.U.V.R.I.), NON soggetti a ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore.

Il contratto è stipulato "a misura".

ART. 7. REQUISITI MINIMI DELLA FORNITURA

Le caratteristiche tecniche riportate nel presente articolo costituiscono requisito minimo della fornitura che l'Appaltatore si impegna ad erogare pena l'esclusione dalla procedura di gara e, in caso di esecuzione, pena la risoluzione dello stesso.

Lotto 1: i requisiti minimi della fornitura sono riportati in Allegato A.

Lotto 2: i requisiti minimi della fornitura sono riportati in Allegato C.

ART. 8. IMBALLAGGI

L'Appaltatore, fatta eccezione per le forniture di prodotti sfusi, dovrà garantire l'integrità dell'imballaggio e del tappo di serraggio delle singole confezioni, a garanzia della qualità e del titolo del prodotto. È facoltà della SA non accettare il prodotto, chiedendone la sostituzione entro 24 ore, trascorse le quali si procederà all'applicazione della penale giornaliera di cui all'ART. 36.

L'Appaltatore dovrà preferibilmente utilizzare per il confezionamento del prodotto materiali eco compatibili, a impatto zero e funzionali all'economia circolare. Il packaging sostenibile deve rispettare alcune caratteristiche, ad esempio:

- essere composto per la maggior parte da materiale riciclabile, biodegradabile, proveniente da fonti rinnovabili e con un eco-design ispirato ai principi dell'economia circolare, così da ridurre il peso e il volume dei prodotti
- realizzare involucri semplici da smaltire e garantire una corretta raccolta differenziata,
- progettare imballaggi che abbiano un secondo ciclo di vita dopo il loro impiego, favorendo così il modello circolare del riuso.

Materiali per un packaging sostenibile:

- materie prime naturali, biodegradabili o provenienti da fonti rinnovabili;
- la carta e il cartone;
- le soluzioni che sfruttano tecnologie avanzate capaci di trasformare materie prime vegetali o scarti alimentari in rivestimenti biocompatibili: involucri ottenuti dal mais (anche se non riutilizzabili), dai funghi o dalle alghe;
- le bioplastiche che si decompongono in qualche settimana;
- le fibre di legno vergine;
- il tessuto non tessuto a base di cotone rigenerato;
- il cartone ondulato, flessibile, pratico ed ecologico, facilmente smaltibile e riutilizzabile;
- le plastiche biodegradabili, ad esempio plastiche che si sciolgono al sole;
- il pluriball biodegradabile;
- il polietilene ad alta densità;
- la cellulosa;
- il vetro.

ART. 9. CONSEGNE

L'Appaltatore si impegna ad effettuare le forniture che gli verranno richieste con "ordini di fornitura" nel corso della validità contrattuale e che preciseranno luogo della consegna e quantità da fornire. Le richieste di fornitura sono autorizzate e validate dal personale a ciò preposto della SA. All'atto della stipula del contratto e/o della consegna dell'Appalto sarà cura della SA fornire l'elenco dei referenti e di quanti autorizzati ad emettere e/o confermare ordini. L'"ordine di fornitura" potrà essere a mezzo e-mail, anche non certificata; le date di invio costituiranno il riferimento per l'eventuale applicazione delle penali.

Nell'“ordine di fornitura” saranno indicate le seguenti informazioni minime

- la tipologia, la quantità e la modalità di consegna dei prodotti richiesti;
- il luogo e il termine massimo per effettuare la consegna;
- eventuali vincoli ed ogni altra indicazione ritenuta utile.

Salvo diverso accordo, la consegna delle forniture avverrà alla presenza di un operatore della società durante i seguenti orari:

- da lunedì a giovedì: dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30;
- il venerdì dalle 8:30 alle 12:00

Il personale dell'Appaltatore dovrà essere munito di una tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, con l'indicazione del nominativo e la ragione sociale dell'Appaltatore ed indossare apposita divisa/uniforme e DPI (a cura dell'appaltatore). Tale documento dovrà essere sempre visibile ed esposto.

Al momento della consegna delle forniture, un incaricato della Stazione Appaltante, controfirmerà il modulo di consegna predisposto dal fornitore sul quale, obbligatoriamente, dovranno essere riportati almeno i seguenti dati:

- data della richiesta
- giorno e luogo di consegna;
- prodotto chimico scaricato;
- quantitativo espresso in litri ovvero in kg.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla consegna del quantitativo richiesto entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla richiesta da parte della SA. In caso di ritardo si applicheranno le relative penali di cui all'ART. 36. Potrà essere concordato un programma indicativo delle consegne che verrà redatto successivamente all'aggiudicazione e potrà essere soggetto a modifiche in funzione delle esigenze della Stazione Appaltante.

Almeno un giorno prima della data di consegna l'Appaltatore comunica alla SA o a personale da essa indicato l'orario in cui verrà effettuata la stessa, per consentire al personale della SA di poter far accedere i mezzi presso gli impianti di depurazione che non sono presidiati in modo continuativo.

Nel corso dell'appalto potrebbe essere richiesto di effettuare pesature a campione dei carichi presso la pesa ubicata a Torbole Casaglia Loc. Salvella, ovvero altre che saranno realizzate in altri impianti, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

Le forniture dei prodotti chimici sfusi dovranno essere effettuate con idonee autocisterne dotate di opportune pompe di travaso e manichette di adeguata lunghezza, i cui oneri sono a totale carico della ditta Appaltatrice e compresi nel prezzo definito per la fornitura del singolo prodotto. Inoltre, gli automezzi dovranno essere dotati di **conta litri** per l'esatta determinazione del quantitativo di prodotto consegnato.

Si specifica, inoltre, che i sistemi di fornitura di tali prodotti sfusi dovranno essere tali da evitare lo sgocciolamento ovvero sversamento di prodotto sul suolo pena l'applicazione della penale di cui all'ART. 36 del presente CSA.

All'atto della fornitura di prodotti chimici in fusti/cisterne i corrispettivi recipienti vuoti dovranno essere ordinatamente posizionati nell'area di pertinenza indicata dalla SA.

Nel caso di forniture di prodotti chimici in cisterne fisse, annualmente sarà verificata, in contraddittorio tra la SA e l'appaltatore, l'eventuale presenza di materiale depositato sul fondo delle stesse. Qualora se ne ravvisi la presenza l'appaltatore sarà tenuto allo svuotamento e pulizia delle stesse senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

La SA, a seguito della stipula del Contratto, consegnerà al medesimo i servizi oggetto dell'appalto, sottoscrivendo appositi Verbali di Consegna, nei quali verranno indicati i nominativi dei tecnici autorizzati a definire le modalità organizzative ed operative relative all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 10. GARANZIA DELLA FORNITURA/DEI PRODOTTI

L'Appaltatore dovrà garantire la buona qualità e la realizzazione a regola d'arte dei propri materiali obbligandosi a sostituire gratuitamente, entro 24 ore, il prodotto che risultasse non conforme, previa semplice richiesta della SA. Trascorse le 24 ore, si procederà all'applicazione della penale giornaliera di cui all'ART. 36.

L'Appaltatore dovrà garantire che le forniture corrispondano alle specifiche tecniche richieste, siano della migliore qualità, perfettamente conservati e rispondenti esattamente alla funzione ed al servizio cui sono destinati.

La SA potrà rifiutare in qualunque momento i reagenti che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto o comunque inadeguati alle funzioni cui sono destinati. La fornitura dovrà eseguirsi conformemente alle prescrizioni, indicazioni e condizioni del presente Capitolato e della specifica tecnica ad esso allegata, nonché alle indicazioni della SA.

L'Appaltatore dovrà garantire la purezza dei prodotti offerti e la pulizia delle autocisterne utilizzate per il trasporto, in modo da non alterare le caratteristiche dei prodotti e la loro idoneità all'utilizzo nei trattamenti di depurazione.

La SA, tramite proprio personale ovvero tramite propri incaricati qualificati anche estranei alla Società stessa, si riserva la facoltà di accertare che i prodotti forniti presentino i requisiti qualitativi richiesti dalle Specifiche Tecniche di cui all'Allegato A, il tutto senza che l'Appaltatore possa elevare contestazioni o proteste.

A tal proposito, al momento della fornitura la SA si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle caratteristiche dei prodotti consegnati, pertanto potrà essere prelevato e analizzato un campione del prodotto fornito. Qualora il titolo del campione analizzato sia inferiore alle caratteristiche tecniche di fornitura, la stazione appaltante contesterà per iscritto le inadempienze all'Appaltatore, che sarà tenuto a eseguire nuovamente la prestazione entro 24 ore; passate le quali, la SA procederà all'applicazione delle penali, così come previsto dall'ART. 36.

L'Appaltatore è tenuto a garantire che il prodotto venduto sia immune da vizi che lo rendano inidoneo all'utilizzo cui è destinato ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore ex art. 1490 c.c. e ss. Il vizio può consistere in una imperfezione materiale del prodotto venduto che incide sulla sua idoneità ad essere utilizzato sia sulla mancanza di qualità che si concretizza nella carenza dei requisiti di funzionalità, utilità e pregio che il prodotto dovrebbe presentare.

Le Parti convengono che, in deroga all'art. 1495 c.c., la SA dovrà denunciare l'esistenza di vizi o la mancanza di qualità all'Appaltatore entro trenta giorni dalla scoperta. Al riguardo si precisa che la sottoscrizione del documento di trasporto ("d.d.t.") da parte dell'addetto della SA non presuppone una verifica dell'idoneità o della qualità della merce e, pertanto, non può essere invocato quale riconoscimento della sussistenza di eventuali vizi, anche non occulti. La SA contesterà per iscritto le inadempienze all'Appaltatore che sarà tenuto a eseguire nuovamente la fornitura entro 24 ore. In caso di reiterate inadempienze, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed altresì di fare eseguire la fornitura ad altra impresa con rivalsa sull'Appaltatore inadempiente.

In caso di reiterate inadempienze, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed altresì di fare eseguire la fornitura ad altra impresa con rivalsa sull'Appaltatore inadempiente.

ART. 11. RESI

Nel caso di difformità qualitativa e/o quantitativa in eccesso tra l'ordine e quanto consegnato dall'Appaltatore, anche se rilevate a seguito di prove e utilizzi successivi rispetto a quanto riportato nel verbale di consegna (o documento equivalente), AB invierà una contestazione scritta all'Appaltatore, attivando la pratica di reso secondo quanto di seguito disciplinato.

Nel caso in cui AB rilevi che la quantità dei Prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione di apposite penali di cui all'ART. 9.

L'Appaltatore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito, i prodotti non conformi alle caratteristiche minime e/o in eccesso, nei tempi che consentano la fornitura del prodotto conforme previsti nell'ART. 10, concordando con la SA le modalità di ritiro, pena l'applicazione di apposite penali per i giorni di ritardo nel ritiro. L'Appaltatore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, ove occorrente, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.

Al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, laddove necessaria, l'Appaltatore dovrà redigere un apposito verbale di reso, in contraddittorio con la Stazione Appaltante, riportante almeno le informazioni relative alla data di comunicazione della pratica di reso, alle ragioni della contestazione ed all'attestazione dell'avvenuta sostituzione/ritiro dei prodotti.

Nel caso in cui i Prodotti resi siano già stati fatturati, l'Appaltatore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato dalla Stazione Appaltante alla richiesta di consegna.

ART. 12. FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNICA

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, l'Appaltatore non sia più in

grado di garantire la consegna del/i Prodotto/i offerti in sede di gara, per messa “fuori produzione” dello/gli stesso/i, l’Appaltatore dovrà darne comunicazione alla Stazione Appaltante, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni dalla data di messa “fuori produzione”. L’Appaltatore dovrà contestualmente inviare alla SA la seguente documentazione:

- Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’Appaltatore o da persona munita di comprovati poteri di firma riportante la tipologia di prodotto/i avente identiche o migliori caratteristiche che l’Appaltatore intende proporre in sostituzione di quello/i offerto/i in gara, alle stesse condizioni economiche;
- Fornire le schede tecniche del/i prodotto/i offerto/i in sostituzione, sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante dell’Appaltatore o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- Fornire la documentazione a comprova del possesso dei requisiti minimi e di conformità, secondo quanto previsto nella documentazione originaria di gara, qualora originariamente rilasciato in formato elettronico, ovvero come copia scannerizzata corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- Qualora offerto dall’Appaltatore in sede di gara, fornire la documentazione a comprova del possesso dei “Requisiti qualitativi migliorativi” secondo quanto previsto nella documentazione originaria di gara.

La SA procederà alla verifica di quanto sopra ai fini dell’accettazione del/i nuovo/i Prodotto/i, comunicando all’Appaltatore gli esiti di suddetta verifica; in particolare, qualora le verifiche di cui sopra abbiano esito negativo, l’Appaltatore, nei 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione di constatazione dell’esito negativo della verifica inviata dalla Stazione Appaltante, dovrà adeguare la propria offerta ed effettuare, esclusivamente a proprie spese, gli adempimenti previsti.

In caso di esito negativo di suddette verifiche, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto.

Si precisa che i prodotti proposti in sostituzione dovranno avere identiche o migliori caratteristiche dei precedenti sostituiti.

La Stazione Appaltante procederà, quindi, alla verifica tecnica dell’equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare all’Appaltatore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto, anche solo in parte, laddove l’Appaltatore non sia più in grado di garantire la disponibilità del prodotto per il quale si richiede la sostituzione.

ART. 13. DEC

La SA verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore tramite il DEC (ove la nomina è necessaria) il quale curerà i rapporti con l’Appaltatore o con il RA. Il DEC provvede alla vigilanza, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla SA.

Assicura, inoltre, la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, verifica che le attività e

le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. Il DEC, inoltre, accerta - anche tramite il Responsabile del contratto ove nominato - la data di effettivo inizio della fornitura e ogni altro termine di svolgimento dello stesso.

ART. 14. IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 102 del codice l'operatore economico si impegna a:

- 1) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- 2) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- 3) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

ART. 15. CONTROLLI E VERIFICHE

LA SA potrà, a propria discrezione, nel corso di esecuzione:

- eseguire a mezzo di propri incaricati controlli e verifiche al fine di accertare la regolarità di esecuzione e la conformità alle prescrizioni tecniche e alle norme vigenti;
- esaminare l'andamento dell'appalto al fine di controllare il rispetto dei tempi previsti nel contratto;
- eseguire controlli e verifiche al fine dell'accertamento della regolarità delle prestazioni.

L'Appaltatore dovrà collaborare con la SA al fine di consentire e facilitare le verifiche di cui sopra. La SA, tramite i propri incaricati, redigerà appositi verbali di accertamento/ordini di servizio nei quali saranno indicati eventuali vizi, irregolarità o difformità rilevate e l'Appaltatore sarà tenuto a provvedere immediatamente alla loro eliminazione.

Le verifiche di cui sopra sono redatte in contraddittorio con l'Appaltatore che controfirmerà il verbale/ordine di servizio apponendo eventuali osservazioni.

ART. 16. CONTESTAZIONI SUGLI ASPETTI TECNICI

Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto tecnicamente rilevante sul regolare svolgimento della Fornitura.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile dell'omissione.

L'Aggiudicatario deve segnalare (a mezzo PEC) in particolare e tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua o condizionarla.

ART. 17. PREZZI

I prezzi in appalto stabiliti dalla SA sono stati calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per l'esecuzione della fornitura secondo le migliori regole dell'arte, in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato e sono comprensivi delle quote per spese generali d'impresa ed utili, nonché di tutti gli oneri relativi alle attrezzature e all'organizzazione dell'Appaltatore nonché di tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Nell'elaborazione dell'offerta l'Appaltatore dovrà assumere tutti gli elementi di conoscenza delle condizioni, generali e locali, di svolgimento e di onerosità della fornitura che possano influire sulla formulazione dei prezzi o del ribasso d'asta, ed in particolare la natura dei luoghi dove dovrà essere eseguita la fornitura e difficoltà di esecuzione.

Oltre alle prestazioni esplicitamente comprese nell'offerta, l'Appaltatore è tenuto a fornire maggiori attrezzature e prestazioni necessarie all'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto ed esplicitamente richieste dal DEC.

Tutti i prezzi indistintamente si intendono accettati dall'Appaltatore a suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Nessun aumento di prezzo potrà essere richiesto successivamente alla stipula del contratto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni determinanti o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

ART. 18. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, si procederà ad una revisione, con cadenza annuale dei prezzi delle prestazioni oggetto del presente Contratto, secondo le modalità di seguito riportate.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore sono oggetto di revisione in considerazione dell'Indice PPI - [2013] Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici)".

Il CPV di riferimento per le prestazioni previste dall'appalto è 24310000-0: *Sostanze chimiche di base inorganiche*.

Pertanto, si considererà la variazione percentuale dell'indice tra i seguenti due valori (di seguito "Variazione Istat"):

- valore dell'indice relativo al mese in cui ricade il provvedimento di aggiudicazione del presente Contratto ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, il valore dell'Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione;
- valore dell'indice al momento della rilevazione.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore saranno adeguati applicando ai prezzi offerti in gara (al netto del ribasso formulato in sede di offerta), in aumento o diminuzione, tanti punti percentuali, arrotondati a due cifre decimali dopo la virgola, corrispondenti alla variazione rilevata, purché la stessa ecceda il 5%. Si precisa che la revisione riguarderà solo la differenza tra la Variazione Istat e tale 5% nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

L'adeguamento dei corrispettivi, ad esito della revisione dei prezzi sarà comunicata dalla Committente - a mezzo PEC - e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.

ART. 19. DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI

Per l'esecuzione di prestazioni non previste nell'appalto si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi in contraddittorio tra la SA e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d'asta.

ART. 20. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO - CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRATTO - ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

Ai sensi dell'art 33 dell'allegato II.14 del Codice, non si applicano le norme relative all'anticipazione di cui all'art 125 comma 1 del Codice poiché trattasi di fornitura, a esecuzione immediata - la cui esecuzione non può essere, per la sua natura, regolata da apposito cronoprogramma - il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo.

La contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della SA.

Il RUP emette i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni.

Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento con bonifico bancario entro il termine di 60 (sessanta) giorni f.m. d.f.

L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni viene applicata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si applica l'art. 11, comma 6, del Codice.

LA SA avrà diritto a sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l'inosservanza delle norme di legge e delle clausole contrattuali.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
- b) all'ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della SA, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della riscossione competente per territorio.

ART. 21. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità, sono subordinati all'acquisizione del DURC, acquisito d'ufficio dalla SA.

Il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni. In caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la SA contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

ART. 22. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore nonché i subappaltatori (in caso di pagamento diretto), sono tenuti a comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la SA sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono le forniture, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP (ove esistente).

Si rinvia in ogni caso alla legge n. 136 del 2010 e s.m.i.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 23. DANNI

Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l'Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza.

Non potranno in ogni caso essere considerati eventi "imprevedibili ed eccezionali" fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell'Appaltatore (ad es., sciopero dei dipendenti dell'Appaltatore stesso).

AB non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell'espletamento delle forniture oggetto del contratto.

L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa dell'esecuzione negligente della fornitura, sia in corso di esecuzione che già ultimata, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità impegnandosi, altresì, a tenere sollevata ed indenne AB da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.

L'Appaltatore si obbliga a garantire e sollevare AB da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza della fornitura in appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi.

ART. 24. RISPETTO DEL D. LGS N. 81/2008

Le attività oggetto dell'Appalto sono soggette all'applicazione delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, e pertanto è fatto obbligo all'appaltatore di attenersi scrupolosamente a tali norme ed, in particolar modo, alle previsioni del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

Il committente si impegna a fornire all'appaltatore il modulo MQSA10 in cui sono indicati i rischi esistenti negli ambienti presso cui l'appaltatore è chiamato ad operare e le misure di prevenzione e di protezione da adottate in relazione agli stessi.

Tale documento verrà trasmesso dalla stazione appaltante in fase di gara e dovrà essere sottoscritto per accettazione e trasmesso al committente in seguito all'aggiudicazione della gara stessa.

L'appaltatore terrà conto dei rischi ambientali presenti e delle informazioni fornite dal Committente al fine di predisporre la propria valutazione dei rischi specifica per i lavori oggetto dell'appalto.

L'appaltatore si impegna inoltre a divulgare tali informazioni in maniera completa ed appropriata ai propri dipendenti ed ai dipendenti delle eventuali ditte Subappaltatrici.

In relazione a quanto previsto all'art. 26 comma 3 del D.lgs 30 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. il committente precisa che, per le attività oggetto dell'appalto, si riscontra la possibilità di interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Le Parti si impegnano, pertanto, a coordinare in seguito all'aggiudicazione dell'appalto i propri interventi di protezione e prevenzione dai rischi in comune cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare eventuali interferenze tra i lavori. Il committente, d'intesa con l'appaltatore, previo esame congiunto delle interferenze tra le attività svolte nel medesimo luogo di lavoro, elabora un Documento, che indichi le misure, sia tecniche che procedurali, adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi lavorativi derivanti dalle interferenze predette. Tali attività richiedono pertanto la redazione del documento in parola (DUVRI) che viene predisposto, in questa fase, in forma preliminare.

In seguito all'aggiudicazione dell'appalto, prima dell'inizio del contratto, l'appaltatore sarà tenuto ad inoltrare la documentazione richiesta dal committente con il modulo MQSA18/19, necessaria per procedere alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 81/08 e sarà effettuata la riunione di coordinamento nella quale il committente potrà dare informazioni ulteriori e più dettagliate in relazione ai rischi specifici degli ambienti in cui sarà chiamato ad operare l'appaltatore, oltre a quanto indicato nel modulo MQSA10. In seguito alla riunione di coordinamento, di concerto con l'Appaltatore ed in relazione ad eventuali informazioni specifiche dovessero emergere riguardo all'attività da svolgere, il DUVRI verrà integrato e redatto in via definitiva.

Il DUVRI forma parte integrante del contratto e, in caso di intervenute mutazioni delle condizioni operative, di necessità di valutazione di situazioni di rischio specifiche per singoli impianti e luoghi di

lavoro, il committente potrà apportare i necessari aggiornamenti alla valutazione dei rischi da interferenze e promuovere nuove iniziative di coordinamento.

L'appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione dell'attività affidatagli, tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (quali ad esempio, prevenzione infortuni, igiene del lavoro, medicina del lavoro, mezzi di protezione personali e sicurezza delle attrezzature) e ad attenersi alle indicazioni contenute nel documento di cui sopra.

L'appaltatore sarà tenuto inoltre a fornire al committente un Documento di Valutazione dei Rischi Specifici per i lavori di cui all'oggetto del contratto stesso (o stralcio del DVR dal quale si evinca la valutazione dei rischi connessa ai lavori oggetto del contratto o Piano Operativo di Sicurezza).

Tutti gli oneri relativi alla sicurezza sono inclusi nei prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, inoltre si stabilisce un compenso pari ad € 1.000 a titolo di costi derivanti da interferenze lavorative per, a titolo esemplificativo e non esaustivo: riunioni di coordinamento, specifiche dotazioni di attrezzature, segnaletica, DPI necessari e la formazione da parte dell'impresa del personale impiegato, il tutto rispetto ai rischi propri dell'attività oggetto dell'appalto, secondo le indicazioni del RSPP della SA.

L'Appaltatore manleva la SA da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali infrazioni che fossero accertate durante l'esecuzione del servizio relativamente alle leggi speciali in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Non si darà seguito ad alcun pagamento a favore dell'Appaltatore se non saranno consegnati al DEC i documenti riguardanti la regolarizzazione delle infrazioni accertate.

ART. 25. RA - RESPONSABILE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, notificherà il nominativo del soggetto, in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza, Responsabile dell'Appaltatore (di seguito solo Responsabile o RA), al quale competerà la responsabilità della conduzione della fornitura nonché la responsabilità delle comunicazioni con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il Responsabile, munito di specifico mandato, dovrà avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore ed essere munito dei necessari poteri per la gestione della fornitura e per la piena rappresentanza dell'Appaltatore.

In caso di impedimento del Responsabile, l'Appaltatore sarà tenuto a nominare un suo sostituto.

Il Responsabile darà adeguate, complete ed esaustive istruzioni, informazioni e conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione della fornitura e controllerà la corrispondenza rispetto a quanto prescritto dal presente capitolato adottando ogni provvedimento e azione a ciò necessari.

In caso di comprovata inidoneità del RA, previa formale argomentata contestazione e richiesta scritta da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, lo stesso dovrà essere sostituito entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di produrre proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni.

ART. 26. PERSONALE DELL'APPALTATORE IMPIEGATO NELLA FORNITURA

L'Appaltatore è responsabile del comportamento del proprio personale addetto; pertanto, tutto il personale dell'Appaltatore dovrà tenere un contegno corretto e riguardoso verso il personale di AB e verso le autorità.

In caso di comportamenti scorretti nei confronti del personale di AB, verranno segnalati all'Appaltatore i casi verificatisi, per l'adozione di provvedimenti a carico dei lavoratori addetti; nei casi di maggiore gravità, AB potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento temporaneo o definitivo del soggetto.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nei confronti di tutto il personale impiegato nel presente appalto, tutte le norme contrattuali, assicurative e previdenziali in vigore per la categoria e tutti gli accordi integrativi locali, ivi compreso il trattamento economico-retributivo del personale impiegato, che deve risultare non inferiore a quello previsto nel CCNL di categoria.

L'Appaltatore si impegna, comunque, ad applicare al personale subordinato tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale e di sicurezza del lavoro, di prevenzione degli infortuni e d'igiene.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad osservare e ad applicare (ove del caso: far osservare e far applicare) integralmente al proprio personale (ove del caso: personale di terzi a qualunque titolo cooperanti alle attività) tutte le norme di sicurezza, anche nel rispetto di quanto indicato nel DUVRI, se previsto ed allegato alla documentazione di gara.

L'Appaltatore, prima dell'esecuzione del contratto, dovrà comunicare alla SA l'elenco nominativo del personale addetto all'appalto. Ogni variazione del personale comprese eventuali sostituzioni dovrà essere comunicata alla SA prima che il personale, non compreso nell'elenco già consegnato, sia avviato all'espletamento dell'appalto.

Obblighi del personale addetto all'appalto

Il personale addetto al servizio deve:

- essere qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni e deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso;
- indossare la divisa/uniforme e DPI, forniti dall'Appaltatore, e mantenere la stessa costantemente in condizioni decorose; il personale dovrà mantenere ben visibile il cartellino di riconoscimento riportante: la denominazione del Datore di Lavoro, il nominativo del dipendente e fototessera dello stesso. Al personale che non risulterà identificabile non sarà consentito l'ingresso e se già in cantiere/impianto/sede verrà allontanato;
- rispetto delle procedure e dei regolamenti interni dei siti (Piani di emergenza ed evacuazione, divieto di fumo, norme comportamentali, etc...).

ART. 27. VICENDE RIGUARDANTI L'APPALTATORE

Il concorrente dichiara in sede di gara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95 c. 4 e 5 del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 c. 1 lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

In caso di una delle condizioni di cui all'articolo 124, comma 1, del Codice, la SA potrà interpellare progressivamente gli operatori economici concorrenti che hanno partecipato alla presente procedura di

gara e risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dall'art. 124 del Codice.

ART. 28. ONERIE E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del Codice in materia di risoluzione contrattuale, l'Appaltatore si assume ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati dal proprio personale nell'esecuzione delle prestazioni, a persone e cose, sia di proprietà della SA che di terzi.

L'Appaltatore si farà carico di eventuali responsabilità da fatto illecito o voci di danno determinate dal comportamento e/o negligenza ed imperizia del proprio personale e, comunque, dei danni che fossero arrecati a cose, persone ed immobili nell'esecuzione della fornitura.

L'Appaltatore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti alle prestazioni e la legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente un trattamento giuridico, normativo ed assistenziale non inferiore al vigente contratto di lavoro di categoria e tutti gli aggiornamenti intervenuti, compresi gli accordi integrativi previsti a livello territoriale.

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti ulteriori oneri e obblighi:

- la fornitura dei prodotti e/o l'esecuzione di tutte le prove necessarie (ad esempio Jar Test) che l'Appaltatore intende fornire, al fine di garantire alla stazione appaltante le attese prestazioni in base alle caratteristiche dell'impianto;
- i contenitori e gli automezzi a mezzo dei quali saranno trasportati i prodotti chimici dovranno essere idonei e conformi alle normative vigenti in materia, dotati di ogni necessaria segnaletica ed autorizzazione prevista dalla norma vigente. Rimane a completo carico dell'Appaltatore qualsiasi responsabilità civile e penale, oltre che il risarcimento dei danni causati dall'utilizzo di contenitori ovvero mezzi impropri da parte dell'Appaltatore per il trasporto dei prodotti oggetto della presente fornitura;
- i veicoli utilizzati dovranno sempre avere assicurata (a cura e spese della Ditta) la regolare copertura del carico trasportato ed ottemperare a tutte le prescrizioni del DM 406 del 25/11/1998, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art.212 del D.Lgs.152/2006. L'appaltatore è l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti in ordine alle licenze, autorizzazioni, permessi o quanto altro necessario per la circolazione dei mezzi, compresa la licenza per il trasporto in conto terzi e l'autorizzazione per la portata utile. Gli automezzi dovranno essere condotti da persona abilitata ed adeguatamente esperta al suo utilizzo;
- sono altresì a carico della ditta fornitrice, e compresi nel prezzo definito per la fornitura del singolo prodotto tutti gli oneri, della manodopera e dei mezzi necessari per la consegna delle

forniture richieste, oltre all'adozione di tutti i provvedimenti necessari ad impedire ogni tipo di contatto tra sostanze che presentano incompatibilità;

- l'Impresa è responsabile della manomissione o delle rotture a parti di impianti e reti se avvenute durante l'esecuzione dei servizi. In ogni caso sarà onere della Ditta appaltatrice la sostituzione di eventuali parti rottesi durante l'intervento;
- nel caso di sversamenti accidentali la Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla pulizia dei luoghi interessati ovvero alla loro bonifica;
- prima della consegna di ogni prodotto, l'impresa dovrà trasmettere schede tecniche e di sicurezza di ogni prodotto fornito nell'ambito dell'appalto.

ART. 29. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY

L'Appaltatore si impegna a non diffondere le informazioni di cui venisse a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Contratto o che gli vengano messe a disposizione dalla SA. L'obbligo di segretezza sarà vincolante per tutta la durata del Contratto e per i cinque anni successivi alla sua conclusione.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della SA anche per l'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, incaricati, ausiliari e subappaltatori, la cui violazione determina la risoluzione di diritto del contratto oltre al risarcimento dei danni subiti dalla SA.

In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati personali relativi al personale, amministratori/soci/dipendenti/collaboratori dell'Appaltatore eventualmente forniti in relazione all'espletamento del presente Contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo Contratto e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalla Committenza e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento, in conformità a quanto previsto all'informativa privacy.

ART. 30. IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA

Nei siti oggetto dell'appalto possono essere presenti impianti di video sorveglianza costituiti da un sistema di telecamere a circuito chiuso posti di norma sul perimetro esterno degli edifici, le immagini sono trattate nel rispetto della normativa vigente.

ART. 31. CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI

L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «F» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

I materiali, le pose e i servizi/prestazioni oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e

in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della SA, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; della stessa, dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
- e) Per le finalità di monitoraggio di cui al comma sopra la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
- f) La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al presente articolo comporta l'applicazione della penale (nella misura pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale) con riferimento a ciascuna singola violazione accertata.

ART. 32. GARANZIE DEFINITIVE

Entro e non oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'articolo 117 del Codice, una garanzia fideiussoria o una cauzione in favore di AB pari al 10% dell'importo aggiudicato e costituita ai sensi dell'art. 103 del Codice.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

L'importo è ridotto ai sensi dell'articolo 106 c. 8 del Codice.

La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione o polizza fideiussoria rilasciato/a da un'impresa bancaria/intermediario finanziario o impresa di assicurazione, conforme allo Schema tipo 1.2/Scheda tecnica 1.2 – oppure – Schema tipo 1.2.1/Scheda tecnica 1.2.1 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19/09/2022, n. 193 (pubblicato sulla G.U. del 14/12/2022 n. 291).

La garanzia è presentata alla SA prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza

necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento delle forniture o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato; lo svincolo automatico e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 117, comma 13, del Codice.

ART. 33. DIRITTI SULLA GARANZIA DEFINITIVA

La cauzione definitiva garantisce:

- l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché
- il rimborso delle somme pagate in più al prestatore della fornitura rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatto salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato.

È facoltà della SA richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sulle somme da corrispondere all'Appaltatore.

La SA ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato la fornitura.

La SA può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della SA, che aggiudica il Contratto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 34. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 119 del Codice è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, dell'allegato II.14 del

Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente all'autorizzazione al pagamento sottoscritta dal RUP.

ART. 35. *omissis*

ART. 36. PENALI

All'*Appaltatore* saranno applicate le seguenti penali:

Penale	Riferimento capitolato	Descrizione sintetica	Unità di misura	Valore della penale
P1	ART. 8 ART. 9 ART. 10	Ritardo nella consegna dei prodotti	giornaliera	Calcolata in misura giornaliera pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto di ciascun lotto di fornitura (ordine)
P2	ART. 9	Sversamento	a corpo	1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale + ripristino dei luoghi
P3	ART. 31	violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali	a corpo	1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale

Qualora la qualità della prestazione eseguita non sia ritenuta idonea dalla SA in quanto difforme dalle specifiche richieste del presente Capitolato, l'Appaltatore sarà tenuto a ripetere l'intervento senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

In particolare, verrà imposto all'appaltatore il ritiro del prodotto, addebitando:

- gli oneri di ritiro del prodotto;
- il lavaggio del serbatoio;
- la nuova fornitura del prodotto con caratteristiche tecniche idonee;
- la pulizia e/o la bonifica e/o il ripristino dei luoghi in cui è avvenuto lo sgocciolamento ovvero sversamento dei prodotti forniti. Qualora l'appaltatore non ottemperi nei termini previsti dalla comunicazione di cui sotto, gli interventi saranno eseguiti dalla stazione appaltante con addebito di ogni eventuale costo attribuibile a detta circostanza.

Qualora la non conformità del prodotto fornito dovesse procurare danni agli impianti, inficiare i processi di depurazione ovvero non consentire di raggiungere i parametri qualitativi dell'acqua in uscita dal depuratore, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla SA tutti i danni diretti e indiretti provocati, ed i costi aggiuntivi sostenuti per ripristinare lo stato di fatto.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del RUP o DEC, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della SA in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura e di affidarla ad altro Appaltatore, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il RUP/DEC emetterà nota di addebito per le penali.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci-per-cento) dell'importo contrattuale. Oltre tale limite la SA avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed altresì di fare eseguire la fornitura ad altra impresa con rivalsa sull'Appaltatore inadempiente.

Resta salvo il diritto di AB di richiedere il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti.

ART. 37. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire la prevalenza del valore complessivo dell'appalto.

Al fine di consentire un coordinamento efficiente del cantiere/servizio da parte del RUP/DEC (riduzione rischio interferenze tra più imprese e garantire la sicurezza dei lavoratori) la SA ammette il subappalto "a cascata" ad un solo livello (subappaltatore principale e secondario).

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della SA, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore e al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che non sussistano a carico del subappaltatore motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la SA:
 - di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della parte della fornitura subappaltata. Dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - l'inserimento delle clausole di cui all'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010;
 - l'individuazione delle parti di fornitura affidate, in modo da consentire al DEC o al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui all'art. 119, comma 12 del Codice;
 - di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

- c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la SA, trasmetta alla SA:
- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche di forniture, in relazione alla all'importo delle forniture da realizzare in subappalto;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del Codice dei Contratti;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad € 150.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita dalla Stazione Appaltante mediante la B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia); il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo delle relative Forniture, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla SA in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono, *salvo interruzioni dei termini in caso di richiesta di integrazione documentale (in ogni caso l'autorizzazione verrà rilasciata solo ad avvenuta consegna di tutta la documentazione richiesta dalla SA e previo benestare dell'ufficio sicurezza interna ad AB)*:

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
- b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la SA abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a € 100.000, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

La SA si riserva di effettuare ogni verifica prevista dall'art. 119 del Codice a seguito dell'aggiudicazione.

L'affidamento di fornitura in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il RUP/DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- b) ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
- c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla SA, prima dell'inizio delle prestazioni in subappalto, copia del proprio DVR.

È vietato l'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e ss.mm.ii., anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale

di lavoro applicato dall'appaltatore.

ART. 38. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La SA non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa SA, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di servizi le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 11, del Codice, la SA provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo delle forniture da loro eseguite:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e degli ulteriori adempimenti relativi al subappaltatore di cui al presente CSA.

Tra la SA e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato – qualora previsto:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo della fornitura eseguita e contabilizzata ove previsto dal Capitolato;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DEC o del RUP e formalmente comunicate
- c) all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- d) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
- e) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.

La SA può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al precedente comma, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità.

ART. 39. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del Codice, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante per motivi diversi dall'inadempimento dell'Appaltatore, esonera l'Appaltatore dalla

responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15, art 119 D.Lgs 36/2023.

Il DEC e/o RUP provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (multa fino a un terzo dell'importo dell'appalto, reclusione da uno a cinque anni).

ART. 40. RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs 6/09/2011, n. 159, la SA ai sensi dell'art. 123 del Codice può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto con preavviso all'Appaltatore non inferiore a 20 (venti) giorni, in aderenza al dettato normativo sopra richiamato.

ART. 41. TERMINI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando o qualora l'istanza di verifica della documentazione richiesta presso gli enti preposti non pervenga entro il suddetto termine. Potranno altresì concordarsi ipotesi di differimento espressamente concordate con l'Appaltatore.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per fatto imputabile alla SA, l'Appaltatore può, mediante atto notificato alla SA, chiedere lo scioglimento da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Qualora sia intervenuta la consegna della fornitura in via d'urgenza, e se effettivamente si è dato avvio all'esecuzione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del DEC.

Il Contratto è stipulato per iscritto mediante scrittura privata o altra forma in uso presso la SA.

Qualora l'Appaltatore non si presenti alla data indicata per la sottoscrizione del contratto o su richiesta della SA non sottoscriva il contratto, tramite corrispondenza PEC, la SA potrà stabilire un nuovo termine

per consentire all'Appaltatore di provvedere agli adempimenti necessari alla formalizzazione.

Trascorso inutilmente anche tale ultimo termine, la SA potrà revocare l'affidamento incamerando la cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante, ivi compresi quelli derivanti dalla necessità di procedere all'affidamento ad altra impresa.

ART. 42. RISOLUZIONE

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni che gli verranno assegnate nei termini indicati e secondo le prescrizioni ricevute senza che le prestazioni possano essere rimandate o sospese.

Fermo quanto previsto dall'art. 122 del Codice, qualora si verifichi un inadempimento delle obbligazioni contrattuali definite nei documenti di gara, nel Contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 codice civile, la SA inoltrerà le relative contestazioni in forma scritta all'Appaltatore che sarà tenuto a rimediare agli inadempimenti entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione. Trascorso inutilmente il termine fissato, la SA si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Le parti convengono espressamente, altresì, che ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del Contratto, i seguenti casi relativi a:

- a) l'Appaltatore risulti carente dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- b) mancata presa in consegna della fornitura o mancata presentazione per la presa in consegna della fornitura;
- c) mutamenti nella situazione finanziaria dell'Appaltatore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del Contratto;
- d) frode, grave negligenza, manifesta incapacità o grave inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali nell'esecuzione del Contratto;
- e) violazione accertata degli obblighi derivanti dal Codice Etico, del Piano della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla Stazione Appaltante, pubblicati sul sito internet istituzionale (www.acquebresciane.it) e che il concorrente dichiara di conoscere;
- f) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) subappalto non autorizzato;
- h) cessione, anche parziale, del contratto;
- i) verificarsi delle condizioni previste all' art. 36 "Penali";
- j) sospensione/revoca delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione della fornitura;
- k) quando l'Appaltatore provochi direttamente o indirettamente un danno economico alla SA e si
- l) renda responsabile di fatti o circostanze che causino un serio pregiudizio d'immagine alla SA;
- m) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto quali l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- n) violazione della clausola di riservatezza, di cui di cui all'Art. 29 del presente Capitolato;
- o) violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.;
- p) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato D. Lgs n.

81/2008, se applicabile.

In ipotesi di assoggettamento dell'esecutore designato a procedure di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento si rinvia alla disciplina dell'art. 124 del Codice.

Nei casi indicati al presente articolo, la SA corrisponderà all'Appaltatore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente eseguite sino al giorno della risoluzione, dedotte le penali, le spese sostenute ed i danni subiti dalla SA. All'Appaltatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo.

Sono sempre dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura affidata a terzi. Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione della fornitura eseguita nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

ART. 43. SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verificassero scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'esecuzione della fornitura, i corrispettivi relativi alle forniture non prestate non potranno essere fatturati.

L'Appaltatore è tenuto a dare preventiva comunicazione alla SA, nonché a garantire una fornitura di emergenza.

ART. 44. DOMICILIO

Il domicilio dell'Appaltatore si intende fissato, in mancanza di espressa dichiarazione, nel luogo dove l'Appaltatore ha la sede legale della propria impresa e al quale verranno inviate ogni comunicazione e/o notifica relative al contratto.

ART. 45. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni della SA, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono inviate mediante PEC indirizzate all'Appaltatore nel domicilio indicato negli atti di gara, OVVERO mediante consegna diretta al legale rappresentante dell'appaltatore o ad altro suo incaricato che dovrà rilasciare regolare ricevuta.

Le comunicazioni alla SA da parte dell'Appaltatore sono inviate in VIA PRIORITARIA utilizzando la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale certificata DigitalPA (l'Appaltatore potrà accedere con le proprie credenziali al link <https://acquebresciane.acquistitelematici.it/>), OVVERO all'indirizzo pec appalti@cert.acquebresciane.it, OVVERO mediante consegna diretta all'ufficio Acquisti e Appalti o se del caso al DEC o Responsabile del contratto ove nominato, che ne attesterà la ricezione.

ART. 46. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra la SA e l'Appaltatore in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione e/o recesso del presente contratto saranno esclusivamente di competenza del Foro di Brescia previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 211 e ss. del Codice dei Contratti.

ART. 47. ALLEGATI

- Allegato A - Caratteristiche tecniche dei prodotti chimici oggetto della fornitura Lotto 1

- Allegato B – Elenco impianti Lotto 1
- Allegato C - Caratteristiche tecniche dei prodotti chimici oggetto della fornitura Lotto 2
- Allegato D – Elenco impianti Lotto 2
- Allegato E – Elenco prezzi a base gara
- Allegato F - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012

Responsabile Unico del Progetto

Ing. Sonia Bozza



- Allegato «F»	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012
---------------------------	---

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto

in qualità di rappresentante legale dell'impresa i.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- *le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- *la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- *la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- *la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- *la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;*
- *art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;*
- *la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).*

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- *I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*
 - *L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.*
 - *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*
 - *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.*
- Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- *E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.*
- *Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di*

identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:.....

Timbro